

# Se il bail-in non viene per nuocere

La nuova situazione chiede più attenzione ai risparmiatori ma il quadro d'insieme offre maggiore garanzie

**Antonio Criscione**

■ **Corsa contro il tempo per il bail-in.** Presso Bankitalia è stata costituita l'Autorità italiana di risoluzione delle crisi bancarie. Il primo appuntamento per l'autorità è la messa a punto dei piani di risoluzione delle prime tre banche italiane Intesa Sanpaolo, UniCredit e Mps. Si tratta solo del primo passo, perché poi i piani andranno preparati per tutte le banche italiane. Intanto prima che agli inizi del 2016 parta il meccanismo del bail-in (il ricorso alle risorse interne per fare fronte alle situazioni di crisi delle banche), il sistema bancario italiano è in moto per arrivare al salvataggio dei quattro istituti creditizi in crisi (CariFerrara, Banca Marche, Etruria e CariChieti) entro la fine del 2015 in modo da arrivare prima che scatti il bail-in.

E intanto i risparmiatori cominciano a essere preoccupati dalle prospettive che si aprono. Alcuni lettori iniziano a scrivermi chiedendo se alcune obbligazioni bancarie, che potrebbero ora cadere sotto la scure del bail-in, vanno abbandonate o tenute. Una preoccupazione giusta e i risparmiatori fanno bene a organizzarsi per tutelare i propri

risparmi. Occorre però anche considerare il bail-in all'interno di un quadro di interventi che non si esaurisce nel bail-in.

Secondo Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'Abi: «Il bail-in arriva solo alla fine, dopo una serie di possibili interventi. Le autorità potranno intervenire, in via pre-coce, per sollecitare l'attuazione di

piani di risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l'amministrazione straordinaria e infine potranno essere attivati gli strumenti previsti dalla risoluzione quali la creazione di una banca ponte, la cessione di attività a terzi e il bail-in. In pratica ci saranno molti presidi preventivi, che permetteranno di arrivare al bail-in solo in casi estremi». Ed aggiunge: «Tutte le regole che sono state create negli ultimi anni vanno viste insieme: dai requisiti di patrimoniali delle banche, ai maggiori poteri delle autorità di vigilanza, al monitoraggio dei diversi rischi, ai maggiori presidi organizzativi e alle stesse nuove procedure di gestione delle crisi. E tutte queste regole vanno sicuramente nella direzione di una maggior tutela del consumatore».

Anzi per alcuni versi con le regole sul bail-in il depositante è ancora più tutelato su alcuni punti. Per esempio - sempre le analisi dell'Abi - segnalavano di recente, che con le nuove regole del bail-in: «La tutela del cliente/depositante appare rafforzata, in quanto i depositi per la parte eccedente i 100 mila euro, verrà coinvolta solo dopo che sono stati coinvolti ed esauriti tutti i crediti non garantiti, a differenza del passato in cui i depositi non protetti venivano coinvolti insieme con gli altri crediti non garantiti».

E dunque si potrebbe dire che non tutto il bail-in viene per nuocere. La vera partita dunque starà nel modo in cui sarà esercitata la vigilanza e quanto le crisi bancarie potranno essere evitate per il futuro. Non bisogna poi dimenticare che il bail-in può essere escluso per quelle passività che se fossero "aggritate" potrebbero causare «un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea».

[a.criscione@ilssole24ore.com](mailto:a.criscione@ilssole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA PAROLA CHIAVE

### Depositor preference

Si tratta dei criteri di privilegio dei crediti introdotti dalla Brrd (la direttiva sulle risoluzioni bancarie): per cui la gerarchia delle tutele in caso di insolvenza deve fare in modo che i crediti dei depositanti siano preferiti rispetto ai crediti chirografari (non assistiti da garanzie). Il massimo privilegio riguarda i depositi fino a 100.000 euro e quelli oltre questa soglia di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese (la forma estesa, che partirà dal 2019)



## Le nuove regole per la gestione delle crisi bancarie

### DISCIPLINA PREVIGENTE

### NUOVA DISCIPLINA

#### Banca in condizioni di normalità (c.d. GOING concern)

I depositanti (pers. fisiche e giuridiche, con le eccezioni di cui all'art. 96 TUB) entro i 100 mila euro sono garantiti dal DGS (sistema di garanzia dei depositi). La garanzia è operativa sui depositi e altri prodotti assimilati. Esclusa la tutela di depositi al portatore, obbligazioni, capitale sociale

**I depositanti (persone fisiche e giuridiche, con le eccezioni di cui all'art. 96 TUB) entro i 100 mila euro sono integralmente garantiti dal sistema di garanzia. La garanzia è operativa sui depositi e altri prodotti assimilati**

#### Pianificazione di una possibile situazione di crisi

La banca non è tenuta a predisporre alcun piano

**La banca deve predisporre un piano di risanamento approvato dall'Autorità di supervisione, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento. L'Autorità di risoluzione deve preparare un piano di risoluzione che individui le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi di una banca**

#### Violazione di regole prudenziali

La Banca d'Italia può compiere interventi di vigilanza ex art 53 comma 3 TUB (es: convocare gli amministratori, vietare determinate operazioni o la distribuzione degli utili)

**L'Autorità di supervisione può compiere interventi di vigilanza ex art 53 comma 3 TUB e inoltre:**  
 - **procedere alla rimozione di uno o più componenti dell'organo amministrativo**  
 ■ **procedere al writedown (riduzione di valore degli strumenti di capitale)**  
 ■ **chiedere un piano per la ristrutturazione del passivo coi creditori**  
 - **ordinare di attuare il piano di risanamento**

#### Intervento amministrativo straordinario, o la rimozione dell'organo amministrativo / gestione provvisoria

La Banca d'Italia può disporre  
 1. La gestione provvisoria della banca (art. 76 TUB) o  
 2. L'amministrazione straordinaria (art. 70 ss. TUB)

**L'autorità di supervisione può disporre:**  
 ■ **La rimozione dell'organo amministrativo nella sua totalità o dell'alta dirigenza**  
 ■ **L'amministrazione straordinaria (art. 70 ss. TUB)**

#### Crisi irreversibile (c.d. GONE CONCERN)

La Banca d'Italia dispone la LCA ex art. 80 ss. TUB (perdite di eccezionale gravità), con successivo intervento del DGS

**L'autorità di supervisione può disporre:**  
 ■ **la LCA se non c'è interesse pubblico alla risoluzione**  
 ■ **la risoluzione, se c'è interesse pubblico**

#### Posizione dei depositanti

A seguito di LCA, tutelati integralmente entro i 100 mila euro

**A seguito di LCA o risoluzione, tutelati integralmente entro i 100 mila euro.**  
**In caso di bai lin, si applica la depositor preference, e dal 1° gennaio 2019, la depositor preference estesa**

#### Possessori di obbligazioni della banca

Non sono tutelati dal DGS (fatta eccezione per le obbligazioni emesse da BCC, tutelate da un fondo ad hoc ad adesione volontaria). In caso di liquidazione sono considerati creditori chirografari

**Non c'è tutela ma possibi e bail in (rispettando l'ordine di priorità stabilito dalla BRRD). In caso di liquidazione vengono aggrediti prima dei depositi.**

FONTE: Materiali pubblicati su concessione Abi